



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **223** del 30.10.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Spesa del personale. Individuazione valore medio del triennio 2011/12/13. Individuazione costo presunto dell'anno 2017. Individuazione capacità assunzionale per l'anno 2018. Individuazione limite di spesa per assunzioni flessibili per l'anno 2018. Rettifica della dotazione organica. Determinazioni per la sostituzione nell'anno 2018 di personale cessato dal servizio nell'anno 2017. Determinazioni per le assunzioni flessibili.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
PEZZOTTI AMILCARE	P
RAFFELLI RAMONA	P
ALBERTINI ARTURO	P
VIVENZI ELENA	P

Totale presenti **5**
Totale assenti **0**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe Andreoli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Spesa del personale. Individuazione valore medio del triennio 2011/12/13. Individuazione costo presunto dell'anno 2017. Individuazione capacità assunzionale per l'anno 2018. Individuazione limite di spesa per assunzioni flessibili per l'anno 2018. Rettifica della dotazione organica. Determinazioni per la sostituzione nell'anno 2018 di personale cessato dal servizio nell'anno 2017. Determinazioni per le assunzioni flessibili.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria per il 2007) testualmente dispongono:

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

che l'art.3 ai commi 5 e 5-quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 testualmente dispone:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

che l'art.1 comma 228 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente dispone:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

che l'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n° 78 dispone in merito al limite utilizzabile per le spese di personale assunto con forme flessibili di lavoro e testualmente dispone:

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e

per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Dato atto che la dotazione organica di questo Comune e la determinazione del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019 sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 16.01.2017 e, successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n.175 del 04.09.2017;

che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25.05.2017, n.75 sono state apportate varie modifiche al Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 per cui non si dovrà più fare riferimento alla "dotazione organica" ed al "fabbisogno di personale" e subentrerà il sistema del "**Piano triennale dei fabbisogni del personale**" (art.6 D. Lgs. 165/2001) da attuare in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance e da redigere con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede

Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.

che l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 in particolare prevede

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

che l'art. 6-ter comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 165/2001 prevede

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

3. Con riguardo ... agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

che l'art.22 comma 1 del D. Lgs. n.175/2016 dispone:

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

che dalla normativa sopra indicata si rileva

- che il “*Piano triennale dei fabbisogni del personale*” di cui all’art.6 D. Lgs. 165/2001 potrà essere approvato solo dopo che saranno stati adottati i decreti con le linee di indirizzo previste dall’art.6-ter comma 1 del D. Lgs. n.165/2001
- che le linee di indirizzo dovevano essere sono adottate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n.175/2017 (e, quindi, entro 90 giorni dal 22 giugno 2017)
- che, in sede di prima applicazione, il divieto di assumere nuovo personale previsto dall’art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e, comunque, solo quando sia decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (come previsto dall’art.22 comma 1 del D. Lgs. n.175/2016).

Ritenuto che, fino al 30.03.2018 e, comunque, fino a che non sia decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo sopra indicate, i Comuni possano procedere alle assunzioni nel rispetto della normativa previgente e con riferimento alle dotazioni organiche vigenti;

Rilevato

- -che con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 25.01.2017 ed a seguito di mobilità volontaria, è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato la signora Rossini Mariagrazia, collaboratore amministrativo-contabile di Categoria B, posizione giuridica B3, posizione economica B7;
- -che con deliberazione di Giunta comunale n.55 del 01.03.2017 è stato collocato a riposo con decorrenza dal 01.06.2017 il dipendente Giovanni Salvi, dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica di Istruttore Amministrativo di Categoria C;
- -che con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa-contabile n. 312 del 07.08.2017 è stata assunta con decorrenza 21.08.2017 a tempo pieno ed indeterminato la signora Silvia Salvoni, istruttore amministrativo contabile di Categoria C, posizione economica C1;
- -che con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa-contabile n. 316 del 07.08.2017 è stato assunto con decorrenza 04.09.2017, a tempo pieno ed indeterminato, il signor dottor Valerio Benzoni, specialista in attività socio-assistenziali e culturali di Categoria D, posizione economica D1;
- -che con deliberazione di Giunta comunale n.168 del 21.08.2017 si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente sig. ing. Ugo Messali, istruttore direttivo di Categoria D, con decorrenza dal 04.09.2017;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 04.09.2017 è stata approvata una mobilità interna concordata e la conseguente modifica della dotazione organica;

Dato atto che, al fine di verificare le possibilità di questo Comune di procedere nell’anno 2018 alla sostituzione dei due dipendenti di cui sopra che, per ragioni diverse, hanno cessato il proprio rapporto di lavoro con questo Ente, è stato chiesto al Responsabile dell’Area amministrativa-contabile di

- quantificare l’importo della spesa media di personale del triennio 2011-2012-2013;
- quantificare le spese di personale sostenute e da sostenere nell’anno 2017;
- individuare il limite non derogabile di spese di personale da rispettare per l’anno 2018;
- quantificare il 100% della spesa affrontata per il ricorso a forme flessibili di lavoro nell’anno 2009 che costituisce limite invalicabile nel 2017 per le spese possibili relative alle medesime tipologie di lavoro flessibile;

che il Responsabile dell’Area amministrativa-contabile di questo Comune con nota n.19395 del 27.10.2017 ha trasmesso i prospetti relativi alle quantificazioni richieste;

Ritenuto di prendere atto di quanto trasmesso dal Responsabile dell'Area amministrativa-contabile in merito alle spese di personale e di disporre quanto precisato nel dispositivo del presente atto;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di prendere atto di quanto comunicato dal Responsabile dell'area amministrativa-contabile con l'allegata nota n. 19395 del 27.10.2017 e come sotto sintetizzabile:

- a) la media delle spese di personale affrontate da questo Comune nel triennio 2011-2012-2013 è quantificata in € 953.463,00;
- b) le spese di personale previste per l'anno 2017, sulla base del personale attualmente in servizio, ammontano ad € 795.316,00;e sono inferiori alla media della spesa del triennio 2011-2012-2013 e, con riferimento al personale attualmente in servizio, resta un margine di *possibili ulteriori spese* per personale ancora sostenibili nel 2017 pari ad € 158.147,00;
- c) nell'anno 2018 le capacità assunzionali teoriche di questo Comune sono complessivamente quantificate in € 84.961,50;
- d) il limite di spesa, per l'anno 2018, per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ossia € 14.278,00

3-di prendere atto che, sulla base degli allegati prospetti e della normativa vigente in materia di assunzioni e turn over del personale degli enti locali e fatto salvo il rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire nel frattempo, questo Comune è nella condizione di assumere nel 2018 un istruttore direttivo di Categoria D (ing/arch-specialista in attività amministrative/contabili) ed un istruttore di Categoria C (geometra-istruttore amministrativo tecnico) in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Ugo Messali e del sig. Giovanni Salvi che, per ragioni diverse, hanno cessato il loro rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2017;

4-di approvare una modifica alla dotazione organica di questo Comune nel senso di trasformare il posto lasciato vacante dal sig. Giovanni Salvi da posto di istruttore amministrativo di Categoria C in posto di Geometra-Istruttore tecnico di Categoria C;

5-tenuto conto della modifica approvata al precedente punto e degli atti relativi ad assunzioni, cessazioni e mobilità sopra richiamati, di approvare la dotazione organica di questo Comune come segue:

Dotazione organica approvata con deliberazione di giunta comunale n. 223 del 30.10.2017						
N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	tecnica	Responsabile d'Area	Pedretti Antonio	architetto-specialista in attività amministrative e contabili	D4	
2		LLPP e manutenzioni	Peli Luisa	istruttore amministrativo	C4	
3			Danesi Marino	operaio professionale	B5	
4			vacante	specialista in attività amministrative	D	
5			ecologia e ambiente	vacante	geometra-istruttore amministrativo tecnico	C1
6		urbanistica-edilizia privata	Galli Gianni	geometra-specialista in attività amministrative e contabili	D3	18 ore
7			vacante	ing/arch-specialista in attività amministrative e contabili	D1	
8			Guarneri Norma	istruttore amministrativo	C2	30 ore
9	Contabile-amministrativa	Responsabile d'Area	Vecchio Vincenzo	specialista in attività amministrative e contabili	D3	
10		demografico	Abeni Maddalena	specialista in attività amministrative	D2	
11			Cocchetti Caterina	istruttore amministrativo	C2	
11			Silvestri Raffaella	istruttore amministrativo	C3	15 ore
12		ragioneria-commercio	Fossati Mara	istruttore amministrativo	C1	
13		tributi	Coffetti Pericle	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
14			Rossini Mariagrazia	collaboratore amministrativo contabile	B7	
15		patrimonio-economato-contabilità-bilancio	Ganza Lorella	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
16			Salvoni Silvia	istruttore amministrativo contabile	C1	
18		segreteria	Galuppini Gemma	specialista in attività amministrative e contabili	D2	
19	Soncini Thomas		collaboratore amministrativo	B3	24 ore	
20	socio culturale		Benzoni Valerio	specialista in attività socio assistenziali e culturali	D1	
21		socio-assistenziale	Spinetti Laura	assistente sociale-specialista in attività socio-assistenziali	D1	
22			Cherubini Adele	istruttore amministrativo	C3	24 ore
23			Marciotti Rosaria	operatore socio-assistenziale	B6	
24			Marelli Wilma	operatore socio-assistenziale	B5	30 ore
25		URP-informagiovani	Franchini Elisa	istruttore amministrativo	C2	30 ore
26		biblioteca	Viotti Paolo	bibliotecario-esperto in attività socio-culturali	C1	
27	servizio polizia locale		Ramponi Giacomo	commissario aggiunto di P.L. - Resp servizio PL	D1	
28		vacante	agente di polizia locale	C		
29		Longo Espedito	agente di polizia locale	C1		
30		Del Ton Remo	agente di polizia locale	C2		
31		Locatelli Caterina	istruttore amministrativo	C3		

6-di stabilire che, in attesa dell'approvazione del "Piano triennale dei fabbisogni del personale" di cui all'art.6 D. Lgs. 165/2001 (che potrà essere approvato solo dopo che saranno stati adottati i decreti con le linee di indirizzo previste dall'art.6-ter comma 1 del D. Lgs. n.165/2001) il fabbisogno di personale di questo Ente per il triennio 2018/2020 è individuato nei posti che si indicano come vacanti nella tabella di cui sopra;

7-di disporre che, ove ciò sia ritenuto dallo stesso conforme alla normativa vigente in materia e fatto salvo il rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire nel frattempo, il Responsabile dell'Area amministrativa-contabile ponga in essere quanto necessario al fine di procedere nell'anno 2018 all'assunzione di un istruttore direttivo di Categoria D (ing/arch-specialista in attività amministrative/contabili) e di un istruttore di Categoria C (geometra-istruttore amministrativo tecnico) in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Ugo Messali e del sig. Giovanni Salvi che, per ragioni diverse, hanno cessato il loro rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2017

8-di disporre, in particolare, che, ove ciò sia ritenuto dallo stesso conforme alla normativa vigente in materia e fatto salvo il rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire nel frattempo, il Responsabile dell'Area amministrativa-contabile avvii già nell'anno 2017 la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001 e la

procedura di *mobilità volontaria* ai sensi l'art 30 del D. Lgs. n.165/2001 precisando che le stesse devono, comunque, avere decorrenza non prima dell'anno 2018;

9-di precisare che le assunzioni di che trattasi non potranno, in nessun caso, avvenire successivamente al 30.03.2018 o, comunque, successivamente al decorrere del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo previste dall'art.6-ter comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 (in conformità a quanto stabilito dall'art.22 comma 1 del D. Lgs. n.175/2016);

10-di disporre che – nel rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale e nei limiti indicati nella presente deliberazione e nel rispetto di quanto precisato al precedente punto 8 - si provveda negli anni 2018/19/20:

-a ricorrere al lavoro occasionale accessorio nel rispetto delle norme generali di indirizzo e delle disponibilità di bilancio;

-all'attivazione, in particolare, di collaborazioni con Agenti di Polizia Locale in caso di bisogno, in occasione di manifestazioni e per la stagione turistica;

11-di stabilire che, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla propria situazione finanziaria;

12-di disporre che copia del presente atto sia trasmesso alla RSU ed alle OOSS territoriali ai sensi della normativa vigente;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;

13-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA
dott. Vincenzo Vecchio

30.10.2017

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000).

Addì 30.10.2017

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).

Addì 30.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fernando Fauci